



DETERMINAZIONE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2023

Oggetto: Affidamento manutenzione ascensori camerali – Sede di Siracusa – CIG : Z83399D218.

IL SEGRETARIO GENERALE

Tenuta presente la determinazione n.150 del 30.10.2015, con la quale il Segretario Generale della pre-esistente Camera di Commercio di Siracusa con la quale decideva di sottoscrivere la proposta contrattuale inoltrata dalla ditta Schindler s.p.a. con sede a Milano, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti elevatori in dotazione dello stabile camerale della sede di Siracusa con decorrenza dall'01.01.2015 al 31.12.2019 per il canone annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva;

Visto che dal 4 settembre 2017, con l'insediamento del Consiglio Camerale, è stata costituita la nuova Camera di Commercio del Sud est Sicilia, frutto dell'accorpamento delle tre Camere preesistenti di Catania, di Ragusa e di Siracusa;

Rilevato che, a seguito di una analisi delle caratteristiche del servizio di manutenzione degli ascensori delle tre sedi, della loro diversità e delle esigenze che i tre distinti impianti comportano per una maggiore efficienza e rapidità di intervento manutentivo e, in alcuni casi, di pronto intervento urgente, si è addivenuti alla scelta di affidare gli impianti a tre ditte diverse e, compatibilmente con le norme vigenti, preferibilmente alle stesse imprese che hanno avuto per diversi decenni la manutenzione e i singoli contratti;

Considerato che l'1 gennaio 2021 andava in scadenza il contratto di cui sopra e che quindi occorreva procedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione per gli impianti della sede di Siracusa;

Tenuta presente la determinazione n. 196 del 07.12.2020, avente ad oggetto: "Affidamento manutenzione ascensori camerali - Sede di Siracusa"- con la quale si è deciso di sottoscrivere la proposta contrattuale n. 135611883 della ditta Schindler S.p.a. con sede in Milano relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti elevatori della sede di Siracusa, n. 1197379 e n.1197381, con durata dall'01.01.2021 al 31.12.202 per il canone annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva;

Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;



Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, dello stesso Decreto legislativo, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

Preso atto che non c'è in vigore alcuna convenzione Consip per la manutenzione degli ascensori, per cui si è proceduto in via autonoma alla scelta del contraente;

Rilevato che si è fatto ricorso alle citate disposizioni regolamentari, atteso che l'importo contrattuale biennale del servizio per la manutenzione in argomento è inferiore alla suddetta soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento di servizi alle imprese di propria fiducia e di consolidata capacità ed esperienza;

Visto, pertanto, che è stata individuata, per l'affidamento dei predetti servizi l'impresa Scindler s.p.a., impresa che da moltissimi anni ha effettuato con continuità, diligenza ed



esperienza la manutenzione degli ascensori, e che conosce approfonditamente gli impianti in argomento;

Vista la richiesta inoltrata alla ditta Schindler s.p.a. da parte dell'ufficio provveditorato sede di Siracusa prot.30873/U del 29/12/2022 relativa al rinnovo del contratto per il biennio 2023-2024 e ,onde evitare l'interruzione del servizio ritenuto indispensabile, alla proroga del contratto in scadenza per gg.30 e precisamente dal 01.01.2023 al 31.01.2023 al fine di consentire l'avvio e la conclusione delle procedure amministrative relative alla stipula del nuovo contratto ;

Vista la proposta di contratto n.0136181038, pervenuta in data 19.01.2023 prot.n.1368/E del 20.01.2023 , con la quale la ditta, confermando il contenuto del contratto esistente a quel momento, conferma anche il costo attualmente in vigore pari ad Euro 1.150,00 annuo, oltre Iva,per singolo impianto;

Rilevato, pertanto,che si può autorizzare la stipula del contratto biennale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti elevatori della sede di Siracusa, n. 1197379 e n.1197381, con durata dall'01.01.2023 al 31.12.2024 per il canone annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva,da imputare al conto 325020/BB03 " Oneri per manutenzione ordinaria " del bilancio camerale in corso;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento,è autorizzato l'affidamento alla ditta Schindler s.p.a. della manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti elevatori della sede di Siracusa,n.1197379 e n.1197381, con durata dall'01.01.2023 al 31.12.2024 per il canone annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva,come da offerta contratto n.0136181038 del 19.01.2023;
- di imputare la spesa annualmente al conto 325020/BB03 " Oneri per manutenzione ordinaria " del bilancio camerale ;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata " Amministrazione Trasparente " nella sezione " Provvedimenti " – " Provvedimenti dirigenziali " e nella sezione " Bandi di gara e contratti "- "Delibere e determine a contarre".

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli